

Il presente regolamento è stato integrato/modificato dal Cdl in data 09/09/2021. Le parti relative alle modifiche apportate sono evidenziate in corsivo.

Agordo 20 Ottobre 2021

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "U. FOLLADOR"-AGORDO
Prot. 0006815 del 20/10/2021
01-01 (Uscita)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il Consiglio di Istituto dell'I.I.S. "U. Follador – A. De Rossi"
visto:

la l. n. 241/90;

il D.P.R. 249/98 ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria")integrato con
D.P.R. 235/07;

la nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008;

su proposta della Commissione per il Regolamento di Disciplina istituita dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 23 gennaio 2013 e integrata nella seduta del 21 maggio 2013; vista la deliberazione del
Collegio dei Docenti nella seduta dell'11 ottobre 2013;

consultati

i rappresentanti degli studenti e delle famiglie;

considerate

le integrazioni approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 maggio 2016;

emana il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1

Principi e finalità

1 - Il presente Regolamento di disciplina individua, con riferimento a diritti e doveri degli studenti, le fattispecie di comportamenti che configurano mancanze disciplinari in quanto:

a) contrastanti con la funzione di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica svolta dall'Istituto e dal convitto annesso;

b) di ostacolo alla realizzazione del diritto allo studio, allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed al recupero delle situazioni di svantaggio;

c) lesivi del rapporto fiduciario al quale devono ispirarsi le relazioni insegnante-studente e tra tutti i soggetti – interni ed esterni all'istituto – coinvolti nella funzione di cui sopra, in tutti i luoghi in cui essa viene svolta.

Stabilisce le sanzioni applicabili con i criteri indicati dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 e successive modifiche e integrazioni.

Individua gli organi competenti a comminare le sanzioni e regola il procedimento per la loro irrogazione. Stabilisce le modalità per l'eventuale impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

2 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, ove possibile, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto

della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 2

Individuazione degli ambiti della vita scolastica soggetti a salvaguardia

Le fattispecie di mancanze disciplinari di cui al successivo art. 6 vengono individuate allo scopo di predisporre misure di tutela nei confronti di comportamenti che siano lesivi di:

- persone
- cose
- libertà di insegnamento/apprendimento
- rapporto fiduciario Istituto/allievo
- prestigio dell'Istituto
- correttezza e snellezza delle procedure amministrative

Art. 3

Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le situazioni nelle quali il comportamento sanzionabile sia direttamente o indirettamente riconducibile allo status di allievo dell'Istituto.

Art. 4

Classificazione e graduazione delle sanzioni

In applicazione di quanto previsto al punto 5 dell'art. 1 del presente Regolamento, le sanzioni disciplinari vengono classificate, in ordine di gravità, secondo lo schema seguente:

tabella a

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a) ammonizione scritta sul libretto personaleb) ammonizione scritta sul registro di classec) comunicazione scritta, con o senza convocazione delle famiglied) allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni (*) (**)e) allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni (*) (**)f) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (**)g) esclusione dello studente dallo scrutinio finale |
|--|

Per le infrazioni commesse in veste di convivente/semiconvivente le sanzioni disciplinari vengono classificate, in ordine di gravità, secondo lo schema seguente:

tabella a bis

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">h) richiamo verbalei) richiamo scrittol) comunicazione ai genitori, con o senza convocazione delle famigliem) sospensione della libera uscita o divieto di partecipare alle attività ludico/ricreative di convitton) sospensione dal convitto da 1 a tre giorni(*)o) sospensione dal convitto da quattro a 15 giorni (*)p) allontanamento definitivo dal convitto |
|---|

(*) Nei periodi di allontanamento sarà previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con la famiglia tale da consentire la preparazione del rientro nella comunità scolastica.

Qualora l'allievo dia prova di ravvedimento, le sanzioni di cui sopra saranno convertite in proposte di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, a condizione che possa essere garantita l'osservanza delle norme vigenti, in materia di lavoro e di sicurezza e non vi sia imputazione di costi per l'istituzione scolastica.

(**) L'allontanamento dalle lezioni comporta il contestuale allontanamento dal convitto.

Art. 5

Procedimento disciplinare

La contestazione dell'addebito disciplinare viene fatta allo studente e, se previsto dal presente regolamento, comunicata alla famiglia dall'organo competente. Contestualmente, lo studente incolpato viene invitato a esporre le proprie ragioni all'organo che ha proposto la sanzione. Lo studente ha diritto di farsi assistere dai genitori o da persona di sua fiducia (indicata dalla famiglia, se minorenni).

Valutati i fatti posti a sua conoscenza, l'organo competente ad irrogare le sanzioni, secondo quanto indicato nelle tabelle b e b bis, emette un provvedimento adeguatamente motivato, dandone comunicazione allo studente e alla famiglia.

Le sanzioni "a", "b" e "c" (scuola) e "h". "i", "l" e "m" (convitto) sono immediatamente esecutive.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e/o dal convitto lo studente (o la famiglia, se minorenne) ha quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare ricorso avverso il provvedimento all'organo di garanzia dell'Istituto. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

La delibera dell'organo di garanzia dell'Istituto, formulata entro i successivi dieci giorni, è immediatamente esecutiva. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

tabella b: infrazioni commesse in veste di studente dell'Istituto

ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE	TIPO DI SANZIONE
Docente in orario	a, b
Coordinatore di classe	c
Dirigente scolastico su proposta del consiglio di classe	d
Consiglio d'istituto	e, f, g

tabella b bis: infrazioni commesse in veste di convivitore/semiconvittore

ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE	TIPO DI SANZIONE
Educatore in servizio	h,i,l,m,
Commissione per le Sanzioni Disciplinari del Convitto	n,o,p

Art. 6

Fattispecie di infrazioni disciplinari

Costituiscono infrazioni disciplinari e producono l'applicazione delle conseguenti sanzioni i comportamenti indicati di seguito.

COMPORAMENTI IN DANNO ALLE PERSONE

1. OFFESE E DIFFAMAZIONE

"Offendere la dignità, l'onore o il decoro di una persona presente con espressioni verbali".

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 1 a 5 giorni.

Qualora l'offesa sia recata mediante la diffusione di scritti o immagini con qualsiasi mezzo di pubblicità o utilizzando un linguaggio discriminatorio riguardo alle caratteristiche razziali, il credo religioso, l'identità sessuale o la disabilità della persona offesa, viene applicata la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento del convitto da 5 a 15 giorni.

2. DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE

"Disturbare le occupazioni o il riposo delle persone che vivono nell'Istituto e nel convitto mediante schiamazzi o rumori, o in altro modo o con qualsiasi mezzo".

Sanzione proposta: allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione "allontanamento dal convitto da 1 a 7 giorni".

3. CALUNNIA

"Incolpare immotivatamente taluno di comportamenti scorretti e/o pericolosi allo scopo di denigrarlo o farlo punire"

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 3 a 15 giorni.

4. USO DEL TURPILOQUIO

"Adottare un linguaggio volgare, offensivo e irriverente, al fine di mostrare disappunto verso qualcosa o qualcuno, o semplicemente come intercalare nella comunicazione".

Sanzione applicata: ammonizione scritta sul libretto personale.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione del richiamo scritto con comunicazione alla famiglia.

Nel caso in cui l'uso del turpiloquio sia generalizzato e quotidiano: allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 1 a 5 giorni.

5. BULLISMO

"Cagionare, con minacce o molestie reiterate (anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici, o comunque idonei allo scopo, stati di disagio, di ansia o di paura tali da indurre un allievo ad alterare le proprie abitudini di vita o a chiedere l'assegnazione ad altra sezione".

Sanzione proposta: allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni.

Qualora il fatto abbia come conseguenza il trasferimento dello studente vittima di bullismo ad altra scuola la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto oltre i 15 giorni.

Se le molestie hanno avuto per oggetto le caratteristiche razziali, il credo religioso, l'identità sessuale o la disabilità della persona offesa si applica la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino alla fine dell'anno scolastico.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento definitivo dal convitto.

COMPORAMENTI IN DANNO ALLE COSE

6. INGIUSTIFICATA DETENZIONE DI COSA ALTRUI

"Detenere senza giustificato motivo cose appartenenti ad altri".

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni da 2 a 7 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 2 a 7 giorni.

Qualora il fatto configuri le fattispecie di appropriazione indebita o furto, la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni.

7. DANNEGGIAMENTO

"Mettere in atto comportamenti che, per la loro scorrettezza o pericolosità distruggono, deteriorano o rendono, in tutto o in parte, inservibili le cose"

Sanzione proposta: allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni. L'autore del fatto è tenuto al risarcimento del danno.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 1 a 7 giorni. L'autore del fatto è tenuto al risarcimento del danno.

Qualora le cose vengano gettate o versate in un luogo di comune o di altrui uso, allo scopo di offendere o imbrattare o molestare persone la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se i fatti si verificano all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni.

Qualora i comportamenti si configurino come atti di vandalismo la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni. L'autore del fatto è tenuto al risarcimento del danno.

Se i fatti si verificano all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto oltre i 15 giorni. L'autore del fatto è tenuto al risarcimento del danno.

8. SOTTRAZIONE O ALTERAZIONE DI DOCUMENTI UFFICIALI

"Sottrarre, rendere inservibili o danneggiare documenti ufficiali dell'istituzione scolastica":

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 3 a 15 giorni.

Qualora il fatto sia avvenuto per ottenere ingiusti vantaggi o per occultare elementi di prova di un procedimento disciplinare, la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto oltre i 15 giorni.

9. IMMOTIVATA O ILLECITA INTROMISSIONE NEGLI SPAZI DELL'ISTITUTO E DEL CONVITTO

"Introdursi negli spazi dell'istituto o del convitto per finalità improprie".

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni.

Qualora il comportamento abbia come scopo la commissione di reati o sia stato tenuto in violazione di specifica diffida, la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto oltre i 15 giorni.

La violazione del divieto per i convittori di accedere ai dormitori femminili e alle convittrici ai dormitori maschili produce l'applicazione della sanzione dell'allontanamento definitivo dal convitto.

10. RIMOZIONE E DANNEGGIAMENTO DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA

"Rimuovere, occultare o rendere inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di incendi, all'opera di difesa, di salvataggio, di soccorso o alla prevenzione degli infortuni".

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione allontanamento dal convitto oltre i 15 giorni.

COMPORTEMENTI LESIVI DELLA LIBERTA' DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

11. RITARDO NELL'ENTRATA IN CLASSE

"Entrare senza giusto motivo in classe con ritardi frequenti e reiterati all'inizio delle attività didattiche".

Sanzione applicata (in aggiunta all'annotazione sul registro di classe): ammonizione scritta sul libretto personale.

Qualora i ritardi siano compiuti dagli alunni convittori, la sanzione applicata è l'ammonizione scritta sul registro di classe.

Qualora il comportamento sia riferito all'ora successiva all'intervallo o ad ogni ora di lezione, la sanzione applicata è la comunicazione scritta alla famiglia, con o senza convocazione.

12. DISTURBO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

"Turbare l'esercizio del diritto di insegnamento/apprendimento mediante atti o con l'utilizzazione di mezzi che producano, senza giusto motivo, l'interruzione dell'attività didattica del docente o ne rendano difficoltosa la fruizione da parte dei discenti".

Sanzione applicata: ammonizione scritta sul registro di classe.

Qualora il fatto sia compiuto mantenendo atteggiamento di sfida o provocatorio la sanzione applicata è la comunicazione scritta, con o senza convocazione della famiglia.

13. PROCURATA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

"Qualora il comportamento di cui al punto precedente produca impedimento dell'attività didattica e ne determini a sospensione la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni".

Qualora l'impedimento coinvolga più classi la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni da 7 a 15 giorni; se il fatto coinvolge l'intero Istituto, la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni.

14. USO IMPROPRIO DEL TELEFONO CELLULARE O APPARATI SIMILARI

"Utilizzare il telefono cellulare o altri apparati, creando distrazione per chi lo usa, per i componenti della classe e per i convittori".

Sanzione applicata: comunicazione alla famiglia e ritiro del telefono fino alla fine dell'attività didattica in corso.

Qualora il fatto si ripeta più volte la sanzione applicata è la convocazione della famiglia per la riconsegna del telefono ritirato.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione della comunicazione scritta alla famiglia, divieto d'uso e ritiro dell'apparecchio.

Qualora il telefono cellulare venga usato allo scopo di acquisire dati personali e, in particolare dati sensibili, si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento alla direttiva ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007.

Si evidenzia che la diffusione di dati personali senza il consenso della persona interessata, consenso che deve essere espresso per iscritto nel caso di dati di tipo sensibile, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 3.000 a un massimo di 18.000 euro e, nel caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro.

COMPORTEMENTI LESIVI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO FRA ISTITUTO E ALLIEVO

15. VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI VERBALI O SCRITTE

"Contravvenire a disposizioni verbali impartite del personale dell'istituto e del convitto"

Sanzione applicata: ammonizione scritta sul registro di classe.

Qualora le disposizioni di cui sopra siano contenute in regolamenti settoriali, verranno applicate le sanzioni da essi eventualmente previste; in ogni caso verrà applicata la sanzione di cui al comma precedente. Sanzioni più severe potranno essere irrogate in relazione alla gravità del fatto commesso.

Qualora le disposizioni si riferiscano al divieto di fumare (d.l. 104/13), verranno altresì applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla specifica normativa.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata una sanzione proporzionata alla gravità del fatto commesso.

16. ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE

"Procurare a sé o ad altri ingiusto profitto con artifici o raggiri, inducendo il docente in errore in relazione alle effettive conoscenze e competenze possedute".

Sanzione applicata: comunicazione scritta, con o senza convocazione della famiglia.

17. RITARDATA O MANCATA GIUSTIFICAZIONE

"Compiere assenza da scuola o entrare in ritardo o uscire in anticipo rispetto all'orario giornaliero presentando giustificazione sul libretto scolastico con un ritardo oltre i due giorni". Sanzione applicata: ammonizione scritta sul registro di classe.

Qualora al fatto segua assenza totale di giustificazione, la sanzione applicata è la comunicazione scritta, con o senza convocazione della famiglia.

Qualora al fatto segua falsificazione della firma sul libretto personale la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni.

18. INTRODUZIONE DI ALCOL E DROGHE

~~"Introdurre nell'ambito scolastico o in convitto alcolici e sostanze stupefacenti o comunque sostanze considerate droghe, leggere o pesanti, per uso personale".~~

Art. 18. INTRODUZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI ALCOL E DROGHE

"Introdurre, detenere e consumare nell'ambito scolastico o in convitto e nelle sue pertinenze alcolici e sostanze stupefacenti o comunque sostanze considerate droghe, leggere o pesanti, per uso personale. Pertanto non sarà tollerato alcun comportamento alterato durante la permanenza in convitto o la frequenza dell'Istituto"; di tale comportamento ne verrà informata la famiglia a cui potrà essere chiesto di venire a riprendere immediatamente il/la proprio/a figlio/a.

Sanzione: allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni.

In caso di reiterazione della mancanza disciplinare allontanamento definitivo dal convitto.

COMPORAMENTI LESIVI DEL PRESTIGIO DELL'ISTITUTO

19. INTERFERENZE ILLECITE NELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

"Procurarsi indebitamente, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti all'attività scolastica o del convitto".

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione allontanamento dal convitto da 1 a 7 giorni.

Qualora le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nel comma precedente, vengano rivelate o diffuse, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, la sanzione applicata è l'allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni.

20. LESIONE DEL PRESTIGIO DELL'ISTITUTO

"Diffondere, con qualsiasi mezzo, espressioni, immagini, scritti, offensivi della reputazione dell'Istituto o di singole persone che ne facciano parte in relazione al servizio da esse prestato".

Sanzione proposta: allontanamento dalle lezioni e dal convitto fino a 15 giorni.

COMPORAMENTI LESIVI DELLA CORRETTEZZA E SNELLEZZA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

21. TURBATIVA DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

"Cagionare l'aumento dei costi o l'allungamento dei tempi o l'incremento del carico di lavoro dell'attività amministrativa con comportamenti negligenti o ignorando specifiche disposizioni impartite".

Sanzione applicata: comunicazione scritta, con o senza convocazione della famiglia.

22. RIVELAZIONE O DIFFUSIONE DI ATTI INTERNI

“Rivelare notizie o diffondere copie di atti interni coperti da segreto d’ufficio, contenenti dati sensibili o di cui si è entrati in possesso con mezzi fraudolenti o comunque difforni da quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa”.

Sanzione applicata: allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all’interno del convitto viene applicata la sanzione allontanamento dal convitto da 1 a 15 giorni.

Qualora il fatto comporti riferimenti a singole persone, la sanzione proposta (oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica) è l’allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all’interno del convitto viene applicata la sanzione allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni.

Art. 7

Recidiva o concorso di mancanze disciplinari

Nel caso in cui lo stesso soggetto, reiteri la stessa mancanza disciplinare o la commetta in concorso cumulativamente con altre, le sanzioni saranno aggravate in applicazione e con l’osservanza del criterio di proporzionalità.

Art. 8

Reati

L’Istituto si farà carico di intraprendere l’iniziativa disciplinare in presenza di fatti che configurino la fattispecie di reato, qualora essi risultino verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi fatti siano svolti dalla magistratura inquirente, disponendo l’allontanamento dalla comunità scolastica dell’autore per un periodo rapportato alla gravità del reato. In ogni caso il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 361 c.p.

Art. 9

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno alla scuola o del convitto che decide nel termine di dieci giorni. L’organo di garanzia dell’Istituto è costituito dal Dirigente scolastico che funge da presidente, da un rappresentante degli insegnanti nominato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori eletti dalle rispettive componenti e rimane in carica due anni. L’organo di garanzia del convitto è costituito dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di convitto, da un rappresentante dei convittori e da un rappresentante dei genitori eletti dalle rispettive componenti.

2. Gli organi di garanzia di cui al comma 1 decidono, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola e del convitto in merito all’applicazione del presente regolamento.

3. Per poter deliberare gli organi devono essere perfetti con la possibilità di nominare un sostituto da parte del Dirigente scolastico e di eleggere dei membri supplenti per le altre componenti.

4. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei componenti dell’organo.

Art. 10

Reclami

Per quanto concerne i reclami contro le violazioni del presente Regolamento si rinvia al disposto dell’art. 2, commi 3, 4, 5, 6 del D.P.R. 235/07.

Art. 11

Disposizioni finali

Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento entrano in vigore a partire dall’anno scolastico 2016/2017.

Modalità di diffusione: pubblicazione all’albo dell’Istituto e diffusione tramite il sito ufficiale dell’I.I.S. “U. Follador – De Rossi”.

